

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CFA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 101/CFA– RIUNIONE DELL'8 APRILE 2016

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IL 26.2.2016, DI CUI AI NN. 3 E 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 17 FEBBRAIO 2016

La società U.S. Città di Palermo S.p.A., con atto del 7.3.2016, proponeva reclamo, a questa Corte Federale di Appello Nazionale, avverso la deliberazione adottata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 26.2.2016, di cui ai punti n. 3 “*Ripartizione risorse economiche (art. 19 dello Statuto-Regolamento LNPA)*” e n. 4 “*Scelta delle società di ricerche di mercato per le rilevazioni demoscopiche (art. 19.2.2.b.1 dello Statuto-Regolamento LNPA)*” dell’ordine del giorno.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all’azione con atto del 23.3.2016.

Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della “rinuncia”.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. MICHELE AZZARA AVANZATA DAL SIG. MICHELE AZZARA NATO IL 30.01.1951

Con istanza ritualmente riproposta, il Sig. Azzara Michele, all'epoca dei fatti dirigente della U.S. Marineo – Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., ha chiesto la riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della inibizione di anni 5, sino al 16.2.2008, inflittagli dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003), seguito gara U.S. Marineo/U.S. Montelepre A.S.D. del 16.2.2003, con successivo provvedimento emesso dal Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 108/A del 9.12.2003).

L'addebito disciplinare era consistito nell'aver l'Azzara colpito “*l'Arbitro con un violento calcio ai genitali che provocava fortissimo dolore*” durante la gara sopra richiamata.

Precedente istanza del 12.9.2015, esaminata alla seduta del 19.11.2015, era stata, su avviso formale negativo del Sostituto della Procura Federale, rigettata, non avendo l'Azzara attestato la sussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 26 n.3 C.G.S..

Con successiva istanza 01-07.3.2016 l'Azzara, consapevole di avere arrecato un danno alla propria immagine e a quella della Comunità Marinese, ha dichiarato di essersi dedicato, attraverso la realtà parrocchiale, al servizio dei giovani, indirizzandoli ai valori dello sport al fine di educarli a crescere nel rispetto degli altri.

Ha, infine, autoattestato, producendo anche una dichiarazione del Parroco Don Leo Pasqua, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 n.3 C.G.S.

Alla seduta dell'8.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite, in assenza del richiedente, è comparso il Sostituto del Procura Federale, il quale, richiamando la gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Azzara Michele, ha concluso persistendo nella richiesta di rigetto.

L'istanza di riabilitazione così come formulata, motivata e documentata, può essere in questo caso accolta, sussistendo i presupposti ex art. 26, comma 3, C.G.S..

Osserva, questa Corte, che il richiamo della pur indiscutibile assoluta gravità delle condotte, a sostegno dell'avviso negativo opposto dal Sostituto del Procura Federale, che ha già rilevato nella commisurazione della sanzione inflitta, e nell'applicazione della misura accessoria della preclusione, non può assumere, invece, assorbente e decisivo rilievo in sede di delibazione dell'istanza di riabilitazione, una volta accertata la sussistenza dei presupposti giuridico-normativi di cui al citato art. 26 n. 3 C.G.S..

Per questi motivi la Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – dispone l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione del Sig. Azzara Michele.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio